



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Contenzioso

Numero 196 Settoriale del 30/12/2025

Numero 1102 Reg. Generale del 30/12/2025

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE NR RGNR 279/18 R.G.G.P 296/19. RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI DIPENDENTE DELL'ENTE GIUSTA SENTENZA DI ASSOLUZIONE
--

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Contenzioso:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che con nota del 2018 , agli atti dell'Ufficio Contenzioso un dipendente in ruolo presso questo Comune comunicava la pendenza di procedimento penale a suo carico ex art. 612 c.p.c.p. ; più in particolare trasmetteva "atto di citazione in giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce per il reato summenzionato;

Il dipendente di che trattasi solo in quel momento apprendeva quindi che era stato iscritto un procedimento penale a suo carico a seguito di denuncia/querela proposta da un cittadino , nell'espletamento di compiti d'ufficio, e notiziava altresì l'Amministrazione della nomina del proprio difensore di fiducia

EVIDENZIATO che con sentenza N. 74 del 6.3.2025 , divenuta irrevocabile in data 23.04.2025 , il Giudice di Pace di Lecce sez. penale , ha assolto il dipendente in commento perché il fatto non costituisce reato.

DATO ATTO :

- l'art. 28 del CCNL 14.09.2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 così dispone: *L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento*

- la disposizione contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'Ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (cfr. *ex multis* Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007;

- la giurisprudenza anche in materia contabile riconosce un rimborso delle spese legali sostenute, qualora l'Ente riscontri, a seguito di sentenza assolutoria con formula piena, l'inesistenza di conflitto di interessi e che il procedimento penale derivi da fatti o atti connessi all'espletamento del servizio. (Corte dei Conti Veneto n. 184/2012, 245/2012 e 334/2013; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012; Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007).

- in particolare la Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 111/2021 ha evidenziato che l'imputato assolto con sentenza irrevocabile ("perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato") ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;

- Il rimborso delle spese processuali sostenute dai dipendenti non è riconducibile a nessuna delle ipotesi, di debito fuori bilancio, tassativamente previste dall'art. 94 TUEL, in quanto al solo verificarsi di tutti i presupposti di legge legittimanti detto rimborso e nel momento in cui la richiesta di rimborso viene rivolta all'Ente dal dipendente assolto, può ritenersi che sorga l'obbligo di rimborsare le spese legali sostenute. Prima di tale momento, manca il presupposto che caratterizza la formazione di un debito fuori bilancio in quanto non è stata assunta, in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, nessuna obbligazione per il pagamento di una determinata somma di denaro da parte dell'Ente. Qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i

presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri dipendenti potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del TUEL (Corte dei conti, Sez. Controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 311/2012/PAR; Corte dei Conti Veneto n. 334/2013);

nel caso di specie, l'assunzione a carico dell'Ente Locale dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente consegue al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni che concernono, in particolare:

- a) *la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio e a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico;*
- b) *l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'Ente di appartenenza;*
- c) *la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione OVVERO, come nella fattispecie con provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria, che, si ribadisce, consente la possibilità di rimborso o comunque di accollo da parte dell'Amministrazione pubblica delle spese legali sostenute, come riconosciuto expressis verbis, da consolidata e già richiamata giurisprudenza.*

Vista la nota ad oggetto la liquidazione giudiziale del compenso dovuto per la difesa di che trattasi sin dalla fase delle indagini preliminari pervenuta in data 16.07.25, per un importo totale di € 4523,27 contenute nei limiti dei minimi tariffari;

Ritenuto, alla luce dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato e di tutto quanto sopra esposto doversi procedere alla liquidazione in favore del dipendente matr. n. OMISSIS - quale rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso per l'attività del difensore di fiducia nel procedimento penale nr r.g., RGNR 279/18, sussistendone i presupposti giuridici e di fatto;

Ritenuto altresì di impegnare, al fine di cui sopra, la somma di € 4523.27 che trova imputazione sul cap. 252.1 del bilancio corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

- 1. RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI IMPEGNARE** la somma di € 4523.27 sul cap. 252.1 p.f. 1.10.05.02.001. progr. 01.11;
- 3. LIQUIDARE** la somma onnicomprensiva pari ad € 4523,27 in favore del dipendente OMISSIS quale rimborso delle spese dallo stesso per l'attività del difensore di fiducia nel procedimento penale nr r.g., RGNR 279/18, nei termini meglio precisato in narrativa;
- 4. TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per gli adempimenti connessi e consequenziali all'adozione del presente atto;
- 5. DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento al dipendente interessato.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2025	1				252	1	4523,27	1698	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
252	2025	1698	2025	0		DIVERSI	4523,27

Veglie, lì 30/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 2109

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 31/12/2025 al 15/01/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.